



COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Corpo Polizia Locale

ORDINANZA N. 95

DEL 23.05.2024

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 17897 del 14.05.2024 dal Settore III Tecnico – Urbanistico Ambientale. - nella quale si chiedeva la disciplina del traffico per l'esecuzione dei lavori di installazione del Guard Rail su Via delle Molette;

Vista la Determina Dirigenziale n. 206 del 2024 di aggiudicazione dell'appalto riguardante l'appalto di messa in sicurezza stradale "installazione Guard Rail "del tratto stradale di Via delle Molette;

Visto il contratto d'appalto con repertorio n. 529 del 26-03-2024;

Visto il verbale di inizio lavori del 06-05-2024;

Visto l'art. 5 comma 3, l'art. 6 e l'art. 7 D.Lgs. 285/92 Nuovo codice della strada - e successive modificazioni;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo codice della strada - e successive modificazioni, che prevede norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modificazioni, che rinvia ad apposito disciplinare tecnico la rappresentazione di schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, inerenti i segnali che devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche;

Visto il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo decreto 10 luglio 2002;

Visto il D.P.R. 495/92; Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Ritenuto doveroso provvedere;

ORDINA

Dalle ore 07:00 di LUNEDI' 27.05.2024 fino a CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI LAVORO

1. L'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in Via delle Molette nel tratto di strada ricompreso tra il civico 222 al civico 243;
2. Il restringimento della sede stradale su Via delle Molette nel tratto di strada ricompreso tra il civico 222 al civico 243 con direzione di marcia Mentana, garantendo sempre una corsia libera di almeno metri due che comporta l'istituzione del **senso unico alternato gestito da movieri o impianto semaforico**;
3. La riduzione del limite di velocità progressivo da 50 a 30 km/h nel tratto di strada sopra indicati;
4. Si dispone l'obbligo di permettere il transito, previa messa in sicurezza della sede stradale, su Via delle Molette nei giorni di sospensione dalle lavorazioni.

DISPONE

- che la ditta esecutrice dei lavori provveda all'apposizione della segnaletica di cui al D.P.R. 495/92 e di cui al disciplinare tecnico di cui al decreto 10 luglio 2002;

- che la ditta esecutrice dei lavori provveda ad attuare il senso unico alternato nei casi previsti dalla presente ordinanza e in caso di necessità;
- che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla rimozione della segnaletica al termine dei lavori;
- che vengano rimossi tutti quei veicoli in sosta e che rechino intralcio all'esecuzione dei lavori;
- che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione della dovuta segnaletica;
- che, in attuazione del presente atto, la segnaletica già presente sia momentaneamente sospesa vigendo quanto disposto dalla presente ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

SI AVVERTE ALTRESI'

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dr. Francesco Spagnoletti